

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni vevoli  
nella seduta del 14 gennaio 1998.**

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Fassino, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acierno, Amato, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Fassino, Ladu, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 13 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIULIANO: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di garanzie per l'imputato nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica » (4440);

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, concernente i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali » (4441);

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie » (4442);

SIMEONE: « Istituzione di una sezione arbitrale presso ciascuna Camera penale » (4443).

SAIA ed altri: « Nuove norme in favore di pazienti stomizzati » (4444).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera del 27 dicembre 1997, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Roma, proc. n. 15332/96 R.G.G.I.P. e corte d'appello di Brescia, proc. n. 439/97 R.G.app.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 9 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione concernente lo stato di previsione della spesa per il funzionamento del CNEL per l'esercizio finanziario 1998, approvata dall'assemblea di quel consesso nella seduta del 18 dicembre 1997.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissioni da consigli regionali.**

Con lettere in data 16 e 19 dicembre 1997, è pervenuta alla Camera la seguente documentazione:

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Toscana nella seduta del 2 dicembre 1997, in merito al rispetto dei diritti dei rifugiati;

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 17 dicembre 1997, in merito ai fenomeni di criminalità ed ai sequestri di persona in Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanza:**

**(Sezione 1 - Dichiarazioni del dottor Paolo Giordano vice presidente ANM)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

presso il Senato della Repubblica è in discussione un disegno di legge, di iniziativa della senatrice Salvato ed altri, che prevede la soppressione della pena dell'ergastolo e l'elevazione a trentadue anni della pena massima;

tale disegno di legge si ispira esplicitamente all'articolo 27 della Costituzione, nel quale, al terzo comma, si prevede che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato »;

sabato 19 luglio, a pagina 10 del *Corriere della Sera*, è stata pubblicata un'ampia intervista al pubblico ministero dottor Paolo Giordano, vicepresidente dell'associazione nazionale magistrati e segretario della corrente di magistratura indipendente, sotto il titolo virgolettato « Niente abolizione dell'ergastolo. Il governo favorisce i criminali »;

nella premessa all'intervista, il giornalista Felice Cavallaro scrive che il magistrato « si guarda intorno irritato, esternando con tono pacato una "riflessione" che deflagra come una bomba »;

tale « riflessione » viene riportata testualmente tra virgolette in questi termini:

« Abolire l'ergastolo significa scardinare un altro tassello nella lotta al crimine, grazie al "sì" del Senato. E grazie a questo governo che sta realizzando il programma politico di Cosa Nostra »;

nel seguito dell'intervista al *Corriere della Sera*, il dottor Giordano critica apertamente anche la presidente dell'Anm, dottoressa Elena Paciotti, per aver condiviso la scelta legislativa del Senato, attacca ripetutamente il Ministro di grazia e giustizia Flick in materia di politica penitenziaria, critica il Parlamento per le innovazioni legislative in materia di abuso d'ufficio e di articolo 513 del codice di procedura penale, evoca « il programma politico di Cosa Nostra » e conclude affermando che « non ce ne accorgiamo, ma piano piano stiamo scivolando da quella parte »;

nel pomeriggio dello stesso sabato 19 luglio 1997, il dottor Giordano ha « puntualizzato » e « precisato » il contenuto della sua intervista attraverso un dispaccio dell'agenzia Ansa da Caltanissetta: « Evidentemente si è trattato di una semplificazione giornalistica che sintetizza un ragionamento politico più articolato, e cioè che la mafia può trarre oggettivamente vantaggio dalle misure legislative delle quali si parla e che sono in corso di esame »;

da tale precisazione si ricava che il Governo e il Parlamento non starebbero intenzionalmente realizzando il programma politico di Cosa Nostra, ma starebbero facendo scelte che « oggettivamente » vanno in quella direzione —:

quale sia il giudizio del Governo su tali dichiarazioni, anche tenendo conto della successiva « precisazione »;

se il Ministro di grazia e giustizia ritenga che tali dichiarazioni rientrino nella sfera del primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, ovvero ne travalichino i limiti e rientrino in una indebita interferenza di un magistrato del pubblico ministero nell'ambito delle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo, interferenza aggravata dal contenuto infamante delle accuse al Governo e al Parlamento, sia nella versione originaria dell'intervista, sia nella stessa maldestra « precisazione ».

(2-00626)

« Boato ».

(22 luglio 1997)

## B) Interrogazione:

### (Sezione 2 - Ritardo nel deposito delle sentenze del dottor Marco Pivetti)

MANCUSO, FRAU, PAROLI, ARMO-SINO, MAMMOLA, ANTONIO LEONE, GIANFRANCO CONTE, VINCENZO BIANCHI, DONATO BRUNO, PRESTIGIACOMO e BERRUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

di recente la stampa quotidiana ha riportato, a grandi titoli, la notizia concernente la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio inflitta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ad un magistrato della Corte d'appello di Milano (dottoressa Rosa Santaniello) per non aver osservato il termine prescritto per il deposito delle motivazioni delle sentenze;

il dottor Marco Pivetti, nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma, antecedente alla sua attuale funzione di componente del Consiglio superiore della magistratura, risulta avere depositato un enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente) largamente oltre tale stesso termine, come di seguito esemplificato in maniera, per altro, non com-

pleta, evidenziando, per ciascun processo, oltre al numero e alle parti, la data dell'udienza decisoria e quella del deposito della sentenza, nonché i giorni di ritardo nel deposito:

n. 72485/82 — (Bellomo c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 317; n. 70523/82 — (Montanucci c/inps) 2/4/84 — 25.2.85: gg. 329; n. 74968/82 — (Margiotta c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 72488/82 — (Belli c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 66253/83 — (Cesaroni c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 77683/82 — (Pacini c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 66252/83 — (Cappucci c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 76429/82 — (Groco c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 65315/82 — (Parisella c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 64342/83 — (De Simone c/inps) 3/4/84 — 25.2.85: gg. 328; n. 67832/83 — (Coccia c/inps) 27/6/84 — 25.2.85: gg. 243; n. 72484/82 — (Bernardo c/inps) 17/4/84 — 25.2.85: gg. 314; n. 69593/83 — (Fannelli c/inps) 4/7/84 — 25.2.85: gg. 236; n. 61734/84 — (Giaccoglià c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 60057/83 — (Rossi c/inps) 11/7/84 — 25.2.85: gg. 229; n. 71859/80 — (Salvati c/inps) 3/7/84 — 25.2.85: gg. 237; n. 75549/82 — (Traverso c/inps) 4/7/84 — 25.2.85: gg. 236; n. 76183/82 — (Rizzitello c/inps) 3/7/84 — 25.2.85: gg. 237; n. 74239/82 — (Del Monaco c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 67007/83 — (Carbognani c/inps) 8/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 65515/83 — (Brunori c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 65835/83 — (Cacciottolo c/inps) 9/7/84 — 25.2.85: gg. 231; n. 63928/82 — (Nanni c/inps) 4/4/84 — 25.2.85: gg. 327; n. 72366/83 — (Scamarica c/inps) 20/12/84 — 25.2.85: gg. 67; n. 72365/83 — (Scarpinati c/inps) 20/12/84 — 25.2.85: gg. 67; n. 62705/83 — (Tosti c/inps) 27/11/90 — 25.2.85: gg. 90; n. 71343/83 — (Iacomini c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 64659/83 — (Arnesano c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 63314/82 — (Ulisse c/inps) 17/12/84 — 25.2.85: gg. 70; n. 61735/84 — (Giardina c/inps) 18/12/84 — 25.2.85: gg. 69; n. 75907/82 — (Cerri c/inail) 17/12/84 — 25.2.85: gg. 70; n. 76182/82 — (Polerà c/inps) 18/12/84 — 27.2.85: gg. 71;

n. 70647/83 — (Rosini c/inps) 17/10/84 — 27.2.85: gg. 133; n. 73781/81 — (Garnioli c/inps) 11/7/84 — 27.2.85: gg. 353; n. 76297/81 — (Innamorati c/inps) 11/7/84 — 27.2.85: gg. 353; n. 78083/79 — (Massaccesi c/inail) 12/6/84 — 6.3.85: gg. 253; n. 60461/80 — (Maggi c/Banco Fucino) 19/4/82 — 11.3.85: gg. 1051; n. 77653/82 — (Melloni c/Omaroni) 9/1/84 — 12.3.85: gg. 405; n. .... /83 — (Carapellotti c/3D) 9/7/84 — 12.3.85: gg. 356; n. 72395/83 — (Porcelli c/Cpdel) 11/7/84 — 12.3.85: gg. 354; n. 71474/82 — (Ufficiale + 3 c/Cassa Risp.) 15/2/84 — 13.3.85: gg. 393; n. 65377/83 — (Sindarittivi c/Banca d'Italia) 3/10/84 — 16.3.85: gg. 165; n. 70646/83 — (Ceselli c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 68808/82 — (Monni c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 61455/83 — (Soldati c/inps) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 61626/84 — (Biviano c/Atac) 14/1/85 — 16.3.85: gg. 61; n. 75223/82 — (Ala c/Il Messaggero) 9/1/85 — 16.3.85: gg. 66; n. 62198/82 — (Monaco + 69 c/Comp. Carrozza) 22/12/82 — 18.3.85: gg. 818; n. 68165/82 — (Moncazzi c/Cassa Risp.) 4/7/84 — 20.3.85: gg. 259; n. 62824/83 — (Bagnara c/Monte Paschi Siena) 9/7/84 — 23.3.85: gg. 257; n. 71496/84 — (Faraona c/inadel) 21/1/85 — 27.3.85: gg. 65; n. 69376/83 — (Sergio Franco c/Tico) 17/7/84 — 23.3.85: gg. 280; n. 61247/83 — (Farniti + 7 c/A.R.) 17/7/84 — 27.4.85: gg. 284; n. 66551/82 — (Signoracci c/Il Messaggero) 17/7/84 — 2.5.85: gg. 289; n. 74146/84 — (Di Placido c/soc. Puma) 18/2/85 — 2.5.85: gg. 73; n. 69585/82 — (Jerxinet c/inps) 11/3/85 — 11.5.85: gg. 61; n. 74053/84 — (Marinsalta c/A.R.) 22/5/85 — 27.7.85: gg. 66; n. 73008/81 — (Trivelli c/ingis) 28/5/85 — 22.8.85: gg. 86; n. 73963/84 — (De Angelis c/Soc. Giuffrè) 22/5/85 — 22.8.85: gg. 86; n. 62009/83 — (Priori c/Rotostilgraf) 26/6/85 — 30.8.85: gg. 65; n. 75619/84 — (Gerbino c/Consorti auto) 26/6/85 — 30.8.85: gg. 65; n. 62252/82 — (Marcozzi c/inps) 20/5/85 — 18.9.85: gg. 121; n. 75423/84 — (Cecchetti c/inps) 10/7/85 — 18.9.85: gg. 70; n. 74604/84 — (De Bianchi c/inps) 19/7/85 — 18.9.85: gg. 61; n. 67960/81 — (Ballarò c/inps) 24/6/85 — 18.9.85: gg. 86; n. 93418/84 — (Min. Tesoro c/Pines) 16/7/85 — 21.10.85: gg. 97;

n. 91532/84 — (Min. Tesoro c/Tirabassi) 16/7/85 — 24.10.85: gg. 100; n. 93894/84 — (Terra Abrami c/Viterbo) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86; n. 66067/85 — (Agip Petroli c/Mauro Luigi) 23/10/85 — 27.12.85: gg. 65; n. 75706/84 — (Falcone c/inadel) 5/6/85 — 27.12.85: gg. 205; n. 92336/85 — (Inpdai c/Camarrota) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86; n. 74299/84 — (Di Paolo c/inps) 23/10/85 — 27.12.85: gg. 65; n. 92482/85 — (Inpdai c/inps) 2/10/85 — 27.12.85: gg. 86 —;

se per tali comportamenti, segnalati dal dirigente dell'ufficio e risultati dalle ispezioni ministeriali nel corso dei periodici controlli, il dottor Pivetti sia stato sottoposto a procedimento disciplinare;

nell'ipotesi affermativa, quale siano stati la data, il contenuto e la motivazione della relativa decisione disciplinare;

nell'ipotesi negativa, le ragioni di una tale esenzione nei confronti del magistrato in parola;

in ogni ipotesi quali siano i nominativi e le qualifiche funzionali degli ispettori che hanno eseguito i controlli, dei magistrati della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, del gabinetto del Ministro, della procura generale presso la Corte di cassazione i quali, nell'ambito delle rispettive competenze nel caso, hanno redatto, ricevuto e deciso sulle relazioni ispettive riguardanti gli enormi e sistematici ritardi evidenziati addebitabili al dottor Pivetti;

quali iniziative infine amministrative e quali iniziative giudiziarie il Ministro di grazia e giustizia, eventualmente informando il procuratore generale presso la Corte di cassazione, intenda adottare, rispettivamente, al fine della promozione dell'azione disciplinare (se ancora in termini) e al fine di sanzionare in tutte le debite sedi sia i comportamenti del dottor Pivetti, sia i colpevoli delle condotte eventualmente poste in essere per favorire il dottor Pivetti. (3-01331)

(3 luglio 1997)

**C) Interrogazione:****(Sezione 3 – Situazione della giustizia civile in Calabria)**

D'IPPOLITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori presso la corte di appello di Catanzaro in data 22 gennaio 1997, nel dichiarare lo stato di agitazione della categoria, ha, contestualmente, convocato l'assemblea straordinaria di tutti gli iscritti per il 5 febbraio 1997, al fine di concordare i mezzi di lotta più opportuni per avviare a soluzione i gravi problemi determinati dalla enorme mole di procedure pendenti (circa diciassettemila al 30 settembre 1996) presso il tribunale civile di Catanzaro;

la decisione adottata costituisce la risposta straordinaria alla mancata soluzione delle difficoltà più volte evidenziate dallo stesso consiglio dell'ordine a causa di questa drammatica situazione presso il tribunale civile di Catanzaro;

non pare essersi raggiunto, in ordine ad eventuali soluzioni adottabili in concreto, un utile raccordo tra magistrati e avvocati, senza con ciò voler giudicare la volontà di collaborazione e di attenzione ai problemi che si presume in entrambi;

il presidente del tribunale, per la carenza di magistrati civili, spesso destinati ad uffici penali, pare suggerire non tanto l'istituzione di una III sezione civile, ritenuta necessaria, quanto la trasformazione della II sezione civile in sezione mista;

tale orientamento ha destato grave preoccupazione nel consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne teme la ricaduta negativa non solo a fronte dei dati riportati in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 1997 (poche sentenze civili depositate annualmente; molte cause rinviate ad udienze collegiali del 2000; ritardo nel deposito delle ordinanze istruttorie di più facile delibazione; rinvii da un'udienza istruttoria all'altra superiori all'anno), ma anche per il rischio, ritenuto concreto, di

vedere scoraggiata ed inficiata la possibilità di copertura a domanda dei posti in organico per la magistratura ancora scoperti;

l'emergenza determinata dal contenzioso penale (da affrontare con adeguata efficienza!) non può, di per sé, costituire condizione sufficiente a giustificare i gravissimi ritardi nella soluzione del contenzioso civile nonché l'inevitabile diniego di giustizia che di fatto ne consegue —:

se non ritenga allarmanti i segnali di protesta nel settore della giustizia che da più parti e con diverse caratteristiche si levano dalla Calabria (si vedano in particolare i distretti di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro);

se non ritenga indifferibile ed urgente, nel quadro complessivo della domanda di giustizia proveniente dalla Calabria, avviare adeguate iniziative dirette ad individuare con concretezza e nella specificità delle singole aree geografiche, le giuste soluzioni;

se non ritenga necessario studiare misure atte a raccordare gli operatori di giustizia, perché ciascuno, secondo le proprie responsabilità, possa superare steccati e concorrere alla soluzione dei problemi, nell'interesse del bene comune. (3-00672)

(30 gennaio 1997)

**D) Interrogazione:****(Sezione 4 – Esercizio scorretto dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino)**

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della discussione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino, svoltasi in data 4 febbraio 1997, la Camera ha appreso che un magistrato della Repubblica aveva esercitato l'azione

penale a carico del parlamentare per comportamenti e manifestazioni di volontà propri dell'attività che si svolge nel Parlamento, in esecuzione del mandato popolare ed in applicazione della legge;

era così palese l'esercizio del diritto-dovere che l'ordinamento attribuisce ai membri del Parlamento, che a larghissima maggioranza la Camera ha accolto la proposta unanime della Giunta per le autorizzazioni a procedere ed ha ritenuto ricorresse l'ipotesi disciplinata dall'articolo 68 della carta costituzionale;

proprio la non controvertibilità del diritto dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino evidenzia l'ipotesi che il pubblico ministero che esercitò l'azione penale abbia superato i limiti della propria funzione, abusando del proprio ufficio. Ipotesi che va verificata, ovviamente, ma della quale pare ricorrano gli estremi essenziali, stando ai fatti che nel dibattito parlamentare sono emersi;

basta peraltro parametrare l'ipotesi che normalmente viene contestata ad amministratori e funzionari delle amministrazioni periferiche e centrali, rei di avere oltrepassato i limiti delle proprie competenze, per avvedersi che un pubblico ministero che ipotizzi un reato a carico di un parlamentare per un voto manifestato su un provvedimento di legge abusi del proprio ufficio, poiché utilizza il potere conferitogli dalla legge per fini palesemente diversi da quelli propri; a meno che non ci si trovi in presenza di magistrato afflitto da così gravi carenze culturali di base, da far dubitare che possa svolgere adeguatamente i compiti che l'ordinamento gli affida —:

se non ritenga di avere il dovere di informare il procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione affinché il medesimo eserciti l'azione disciplinare e, eventualmente, l'azione penale;

se non ritenga di informare l'organo di autogoverno della magistratura italiana perché intervenga, al di là del fatto singolo, per dettare norme di comportamento che

valgano ad evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello qui ricordato.

(3-00704)

(10 febbraio 1997)

## **E) Interrogazioni:**

### **(Sezione 5 — Minacce del pentito Abbatino all'avvocato Taormina)**

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono state rese note dalla stampa le notizie secondo le quali l'avvocato Taormina, nell'esercizio della sua funzione di difensore, è stato insultato e minacciato da un pentito, nel corso del procedimento per l'omicidio Pecorelli;

tale fatto, oltre che ledere l'esercizio stesso del diritto di difesa, appare essere la manifestazione di un più vasto disprezzo del quale sono intrise le acquisizioni culturali dei pentiti, tanto che solo la notorietà del procedimento ha portato alla ribalta un fatto che — purtroppo — si ripete con sempre maggior frequenza nelle aule di giustizia —:

se abbia intenzione di monitorare tutti gli atti manifestanti insofferenza, supponenza, disprezzo, ingiuria e minaccia provenienti dai « pentiti all'italiana » e rivolti ai difensori;

se abbia intenzione di monitorare i comportamenti e gli interventi dei magistrati del pubblico ministero e di quelli giudicanti al verificarsi di tali fatti;

se abbia intenzione di agire con attività connesse con le proprie competenze perché vengano puniti omissioni, abusi e compiacenze, al verificarsi di fatti quale quello ricordato;

se, per il caso di specie, intenda avviare attività di indagine, anche con riferimento ai programmi di protezione riservati al pentito o che debbano, ad evitare

che le minacce si avverino, essere disposte a tutela della integrità fisica del difensore. (3-00827)

(5 marzo 1997)

SINISCALCHI e COLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

in relazione alla notizia ampiamente riportata dalla stampa in data 4 marzo 1997 e rappresentata dai telegiornali del giorno precedente, concernente l'aggressione, con minaccia di morte, subita nell'aula di assise a Perugia dell'avvocato Carlo Taormina, ad opera del pentito-colaboratore di giustizia Maurizio Abbato, quali iniziative siano state adottate per esercitare azione penale ad opera del pubblico ministero presente in aula e della corte, trattandosi di reato commesso in udienza a danno di avvocato impegnato nell'esercizio del diritto di difesa;

in caso contrario, quali iniziative intendano adottare in sede disciplinare;

quali interventi punitivi, concernenti il trattamento premiale e di protezione nei confronti del « pentito » siano stati adottati dal servizio di controllo alla persona dell'Abbato e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro nei confronti degli addetti responsabili di queste omissioni. (3-00829)

(5 marzo 1997)

SINISCALCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stata riportata dalla stampa e rappresentata dai telegiornali dei giorni scorsi la vicenda concernente l'aggressione con minaccia di morte subita nell'aula della Corte di Assise a Perugia dall'avvocato Carlo Taormina, ad opera del pentito-colaboratore di giustizia Maurizio Abbato;

al riguardo sarebbe stato necessario esercitare l'azione penale ad opera del

pubblico ministero presente in aula e della Corte, trattandosi di reato commesso in udienza a danno di avvocato impegnato nell'esercizio del diritto di difesa —

se risulti che, nel caso di specie, l'azione penale sia stata esercitata;

in caso contrario, quali iniziative intenda adottare in sede disciplinare;

quali interventi punitivi, concernenti il trattamento premiale e di protezione nei confronti del « pentito », siano stati adottati dal servizio di controllo addetto alla persona dell'Abbato e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno nei confronti degli addetti responsabili di queste omissioni. (3-00881)

(12 marzo 1997)

## F) Interrogazione:

### (Sezione 6 — Suicidio del detenuto Franco Florindi a Vasto)

CARLESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 aprile 1997 un giovane tossicodipendente di trenta anni, detenuto presso il carcere di Vasto (Chieti), si è tolto la vita impiccandosi all'interno della propria cella;

il carcere di Vasto era stato già oggetto di due interrogazioni presentate dal sottoscritto, in data 6 novembre 1996 e in data 8 aprile 1997, alle quali a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta;

nelle citate interrogazioni veniva chiesto il motivo del mancato rispetto delle norme relative al trattamento di recupero per i tossicodipendenti e si esprimeva la preoccupazione per la riduzione delle ore di presenza del personale addetto al trattamento dei tossicodipendenti che, in quella struttura, contano il quaranta per cento di tutti i detenuti —

se risulti essere vero che il detenuto suicida si sia visto rifiutare nei giorni precedenti un'istanza per entrare in comunità terapeutica;

in caso positivo, quali siano i motivi per i quali sia stata rifiutata tale istanza di ricovero e a chi sia da attribuire la eventuale responsabilità del rifiuto;

se e come siano garantite le misure di assistenza e di sorveglianza per i detenuti tossicodipendenti di tale struttura carceraria. (3-01044)

(30 aprile 1997)

### G) Interrogazione:

*(Sezione 7 – Comportamento del dottor Caccamo presidente di sezione della Corte d'appello di Milano)*

DANESE, DONATO BRUNO, LEONE, CARMELO CARRARA, OSTILLIO, MIRAGLIA DEL GIUDICE e FABRIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione a recenti notizie di stampa (Il Foglio del 15 maggio 1997), non sono chiari agli interroganti i criteri seguiti per l'assegnazione presso il tribunale di Milano di processi di secondo grado e le ragioni che portino la maggior parte dei procedimenti istruiti dal cosiddetto pool di mani pulite ad essere trattati dalla sezione presieduta dal dottor Renato Caccamo;

risulta inoltre agli interroganti che per i processi di appello sarebbe in vigore presso il tribunale di Milano il cosiddetto sistema del « canestro », che, secondo quanto aveva riferito il Ministro di grazia e giustizia pro tempore, consentirebbe ai pubblici ministeri di preassegnare la sezione di giudizio nel primo grado —:

se e quale iter abbia l'eventuale iniziativa disciplinare assunta dal Ministro interrogato tenuto conto della sentenza emessa il 12 novembre 1996 dalla sesta

sezione penale della Corte di cassazione, nella quale il collegio ha stigmatizzato il comportamento del dottor Renato Caccamo, presidente ed estensore della sentenza di appello nel processo Eni-Sai, affermando, tra l'altro, che il giudice « deve riferirsi esclusivamente e rigorosamente alle risultanze processuali, evitando comunque ogni apprezzamento che non sia ispirato a scrupoloso rispetto per la persona giudicata, quale che sia l'accusa mossa nei suoi confronti ». (3-01122)

(26 maggio 1997)

### H) Interrogazione:

*(Sezione 8 – Comportamento della procura di Milano nell'inchiesta BMP)*

MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 maggio 1997, il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera del professor Piero Schlesinger, ex-presidente della Banca popolare di Milano, lettera riguardante un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Milano nei confronti di funzionari e amministratori dell'istituto di credito milanese per una serie di reati che sarebbero stati commessi nella gestione dell'istituto;

in tale lettera il professor Schlesinger scrive che tale « indagine da ben quattro anni si viene svolgendo con particolare accanimento nei confronti della Banca popolare di Milano e miei personali, suo ex presidente » e aggiunge essersi trattato di « quattro anni di autentica persecuzione che un pubblico ministero prevenuto ha dedicato alla banca ed a me »;

il professor Schlesinger precisa le ragioni per le quali definisce il pubblico ministero prevenuto, dato che « non si trattava della persona adatta a svolgere un'inchiesta siffatta. Figlio di un ex vicepresidente dell'istituto, di certo ha vissuto da ragazzo con comprensibile angoscia le vi-

gende che, nel 1971, condussero i due vicepresidenti di allora (il padre ed io) ad un ben diverso destino: l'uno, io, promosso a presidente (carica nella quale sono rimasto per più di venti anni, fin quando fui io a dirmi indisponibile per qualsiasi ulteriore prosecuzione); l'altro, il padre dell'odierno pm Riccardo Targetti, escluso dal consiglio di amministrazione dopo ben 25 anni di permanenza ed escluso altresì da un progetto di pensione straordinaria in favore degli amministratori, che proprio io ritirai dal voto assembleare vista un'aspra opposizione da parte di parecchi soci »;

tali accadimenti — precisa il professor Schlesinger — furono seguiti da ulteriori e più gravi: infatti il padre del pubblico ministero Riccardo Targetti « morì subito dopo questa dura assemblea, lasciando a carico della vedova e dei figli molti debiti verso numerosi istituti di credito e terze persone »;

il professor Schlesinger ricorda inoltre che fu proprio lui « a deliberare allora, quale Presidente della Bpm, una erogazione, straordinaria e liberale, per estinguere quelle passività e liberare la famiglia da queste gravi preoccupazioni. Ma probabilmente entità e modalità — in piena trasparenza — dell'intervento della Banca non furono apprezzate, cosicché è da supporre che il futuro pm sia cresciuto nutrendo rancore verso una istituzione ed una persona, considerate, forse, responsabili della morte del padre e di umiliazioni familiari »;

sulla base di questa ricostruzione, il professor Schlesinger conclude che il pubblico ministero dottor Riccardo Targetti « non era dunque la persona giusta per assumere, sia pure tanti anni più tardi, la guida di un'indagine proprio su quel medesimo istituto » e proprio nei suoi confronti;

il professor Schlesinger nella lettera ricorda anche che egli ebbe « ad escludere, una decina di anni fa, un suo (del pm, ndr) fratello dal rinnovo nella carica di amministratore di una società (la Banca agricola milanese) controllata dalla popolare di Milano »;

a seguito di tutti questi fatti « ad indagini avviate, fu presentata dai legali una formale istanza di astensione, ma il pm Riccardo Targetti — in violazione del dovere dei magistrati di motivare ogni propria decisione — non solo non ha accolto l'istanza ma non ha voluto (o saputo?) neppure motivare per quali ragioni abbia ritenuto di poterla disattendere ed ha preferito lasciarla, insolitamente, del tutto senza risposta »;

nel corso dei quattro anni di indagine, secondo il professor Schlesinger c'è stata « una continua girandola di ipotesi accusatorie (quasi tutte poi dissoltesi), uno stillicidio di "fughe di notizie" sapientemente orchestrate per tener ben desta l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica, straordinarie misure di sequestri e perquisizioni quali non si riservano neppure a pericolose bande di delinquenti organizzati »;

il professor Schlesinger sostiene inoltre che la procura si è avvalsa « quasi a tempo pieno dell'assistenza di un consulente, la cui "serenità" è emersa in modo particolarmente eloquente quando, mentre erano ancora in corso le indagini, alla presenza di testimoni » — riferendosi alla persona di Schlesinger — ha affermato: « Gli daremo una mazzata terribile »;

il professor Schlesinger ricorda inoltre che la procura di Milano ha redatto « ben due "requisitorie", ciascuna di centinaia di pagine, che invece di essere dedicate alla ricerca di eventuali reati hanno avuto principalmente per scopo (legittimo?) la cosiddetta "ricostruzione di un sistema" aziendale, che non si vede a qual titolo possa interessare il magistrato penale (che per di più sembra aver dimenticato del tutto, ingenerosamente, che nel frattempo la Bpm, da istituto meramente locale, è entrata a far parte delle grandi banche a portata nazionale) »;

infine il professor Schlesinger afferma di essere « di fronte a due ipotesi accusatorie: falso in bilancio e conflitto di interessi », e, aggiungendo che si tratta di « ipotesi senza fondamento », conclude sostenendo che « errori ognuno può farne,